



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO Statale "Maria Piazzoli"

Via Simone Elia, 6 - 24020 RANICA (BG) Tel. 035.512102
e-mail: bgic867007@istruzione.it pec: bgic867007@pec.istruzione.it
sito web: www.icranica.edu.it
Codice Meccanografico BGIC867007 – Codice Fiscale 95118610161



Circ. n. 14.T.

Ranica, 12.09.2025

Ai Docenti
Al personale ATA
Ai Genitori degli/delle alunni/e
frequentanti l'Istituto
Agli Atti
Al Sito WEB

Oggetto: Divieto di fumo a scuola

Per promuovere l'acquisizione e la diffusione di comportamenti rispettosi della salute, della qualità della vita e della legalità, con la presente si ribadisce l'importanza del **rispetto del divieto di fumo nella scuola, nonché la vigilanza da parte del personale preposto.**

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce testualmente: Art. 4 c 1 (Tutela della salute nelle scuole): All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. *Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie*".

I successivi commi introducono **il divieto di utilizzare sigarette elettroniche**, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.

È stabilito, dunque, **il divieto di fumo in tutti i locali di pertinenza dell'edificio scolastico, scale antincendio ed aree all'aperto compresi e si applica anche durante l'intervallo, il tragitto scuola-palestra e le attività curriculari ed extracurriculari (intervallo, uscite, visite e viaggi di istruzione ecc.).**

Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare **saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.**

Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma.

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, **i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa** del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, in Banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 13 IT, (Causale: Infrazione divieto di fumo - Istituto Comprensivo Maria Piazzoli di Ranica), consegnando copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria dell'Istituto.

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, **possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.**

Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, **saranno puniti con una sanzione disciplinare.**

Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse sorpreso/a ad introdurre e a commerciare all'interno dell'Istituto sostanze vietate, si procederà alla sospensione dall'attività didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti.

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico individua responsabili preposti all'applicazione del divieto i Referenti Sicurezza dei Plessi:

- Ins.te Leidi Monica alla Scuola dell'Infanzia
- Ins.te Mantovani Roberta alla Scuola Primaria
- Ins.te Rega Ferdinando alla Scuola Secondaria di primo grado

con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;
- notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.

Confidando nella collaborazione di tutti, porgo cordiali saluti

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Matilde Giovanna Naccarato

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Il responsabile dell'esecuzione del procedimento: a.a. Dragonetti Caterina
[Z:\10 COMUNE\CIRCOLARI INTERNE\2025-2026\CIRCOLARI 2025-2026\CIRC.N.14.T. - DIVIETO DI FUMO.docx](#)